

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

DECRETO 479/2014.....

**Iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e
l'aggiornamento, annuale, dei rispettivi dati identificativi, in
attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del
18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n.
221 del 17 dicembre 2012.**

u

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO

479/2014

Iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e l'aggiornamento, annuale, dei rispettivi dati identificativi, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e della direttiva n. 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 6 bis e 7;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" ed in particolare l'art.62 bis che prevede "1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo."

VISTO l'art. 33 ter, comma 1 e 2 del D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 con il quale è stato demandato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione la facoltà di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;

VISTA la legge regionale n. 12/2011 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4 comma 4 lett. a), punto 1) della L.r. 12/2011 che dispone "4. Il Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:

a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti del Dipartimento le attività relative:

1) alla gestione e all'aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;" nonché il comma 5 che dispone "Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al Dipartimento, per i contratti di lavori, beni, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Dipartimento d'intesa con l'Autorità:

a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale del lavoro...."

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione." e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell'art.4 comma 5 della L.r. 12/2011;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 244 del 09 settembre 2014 con la quale è stato individuato il Dipartimento regionale Tecnico il soggetto al quale attribuire le funzioni di Responsabile dell'anagrafe per la Stazione appaltante dell'Amministrazione regionale;

Decreta:

Art. 1

E' individuata la stazione appaltante "Regione siciliana" all'interno dei sistemi informativi di controllo, monitoraggio e vigilanza del Dipartimento regionale tecnico e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione già Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture).

Il Dipartimento regionale Tecnico è il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA).

Art. 2

Le procedure di registrazione dei soggetti individuati quali Responsabili Unici del procedimento (RUP) profilati all'interno dei sistemi informativi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione già Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, dovranno essere aggiornati ed associati alle strutture regionali di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione." e successive modifiche ed integrazioni; D.P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni" che costituiranno all'interno della Regione siciliana i centri di costo individuati negli stessi Dipartimenti regionali ed Uffici speciali.

E' individuato nel Servizio 1 del Dipartimento regionale Tecnico il servizio responsabile di tale aggiornamento che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Per poter accedere all'AUSA, i soggetti che hanno provveduto alla registrazione e profilazione dei profili utenti del sistema di controllo, monitoraggio e vigilanza del Dipartimento regionale tecnico e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione già Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture), dovranno richiederne l'attivazione secondo le modalità operative descritte nel "Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti", dell'Autorità Nazionale Anticorruzione già Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, pubblicato nella sezione Manuali del sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nonché sul portale del notiziario degli appalti, all'indirizzo www.lavoripubblici.sicilia.it.

Sul sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nonché sul portale del notiziario degli appalti, all'indirizzo www.lavoripubblici.sicilia.it, verranno pubblicate le modalità operative di aggiornamento a cui i soggetti già registrati all'anagrafe della Autorità Nazionale Anticorruzione già Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, per la Stazione appaltante Regione siciliana dovranno attenersi.

Art. 3

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nonché sul portale del notiziario sugli appalti all'indirizzo internet www.lavoripubblici.sicilia.it.

Art. 5

Il presente decreto non è soggetto al visto della ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.



BELLOMO

[Handwritten signature]

20 OTT. 2014